





4 sc

Isabella Scovini

1859

549/6

R. SCUOLA SUPERIORE
DI COMMERCIO
IN
VENEZIA

Per atto generoso di privata munificenza sta per istituirsi a Milano una nuova Scuola superiore di commercio. La Scuola di Venezia, che prima in Italia provvide alla coltura commerciale del nostro paese, non può certo dolersi, nè concepire diffidenza o timore, per il moltiplicarsi delle sue consorelle. La concorrenza fra istituti diversi, quando miri alla bontà degl' insegnamenti e alla efficacia dei risultati, non può essere che feconda di bene per le sorti degli studiosi, che all' industria commerciale destinano le proprie forze intellettuali ed economiche.

Motivi di doglianza e reclamo suscita, per converso, l' istituzione nascitura, in quanto essa pretenda, fin dalle proprie origini, un trattamento d'illegittimo privilegio e miri ad una posizione di artificiale e ingiustificata preminenza di fronte alle Scuole superiori di commercio di già esistenti nello Stato. — Donde non solo il diritto, ma il dovere degl' interessati di richiamare l' attenzione del Governo sulle modalità costitutive del novello istituto, in quanto esse contraddicano alle nostre leggi di ordine pubblico e alle norme che disciplinano la regolarità dei nostri ordinamenti scolastici

Secondo lo schema di uno Statuto privatamente elaborato, la Scuola superiore di commercio « Luigi Bocconi » assume titolo e grado di Facoltà commerciale, aggregata al R. Istituto tecnico superiore di Milano, allo scopo di fornire agli allievi dell'Istituto medesimo e ai giovani che abbiano compiuto gli studi secondari quell'istruzione teo-

rica e pratica che è necessaria ad assumere competentemente imprese economiche di ogni natura. La rappresentanza legale della nuova Facoltà e insieme la presidenza del Consiglio direttivo, cui è affidato il governo della Facoltà stessa, appartengono *ipso jure* al Direttore del R. Istituto tecnico superiore di Milano. Il Consiglio direttivo non provvede soltanto all'amministrazione e alla disciplina della nuova Scuola, ma delibera eziandio sull'ordine e sui programmi degli studi, secondo le proposte degl'insegnanti; e nomina e revoca, non solo il personale amministrativo e di custodia, ma persino il preside e i professori ordinari della Facoltà. Escluso ogni intervento del Ministro del commercio, lo Statuto sottopone tuttavia la nomina del preside e del personale insegnante all'approvazione del Ministro dell'istruzione pubblica. Il primo consiglio direttivo è nominato dal signor comm. Ferdinando Bocconi, previo accordo col Direttore dell'Istituto milanese. Soltanto in progresso di tempo l'autorità governativa può concorrere alla nomina di alcuni membri elettivi del suddetto Consiglio. I mezzi economici, elargiti a favore della Facoltà commerciale, sono in parte destinati a costituire un patrimonio fisso e in parte a provvedere alle spese del primo decennio, a decorrere dalla costituzione della Facoltà in ente morale.

Tali sono le disposizioni fondamentali dello Statuto, di cui soltanto le eventuali modificazioni si assoggettano all'approvazione del Governo. Frattanto si è creduto di passare senz'altro dal campo della decisione a quello della esecuzione, col bandire un concorso pubblico per l'ufficio di preside della nuova Facoltà; nè è da supporre che qui si arresti l'opera iniziata.

Ma sembra utile osservare che per cotal guisa si pone in essere uno stato di fatto, che non può convertirsi in istato di diritto, nemmeno col successivo intervento del potere esecutivo. Non è qui il luogo di esaminare i diversi sistemi dottrinali e legislativi, che disciplinano il riconoscimento giuridico degli enti morali. Sono note le incertezze, cui dà luogo la deficienza di norme positive al riguardo.

Nè ci faremo certo sostenitori della tesi restrittiva, combattuta ormai nel campo scientifico e contraddetta in Italia dalla giurisprudenza e dalla pratica di governo, che, cioè, per la erezione di ogni ente morale normalmente necessiti un atto del legislatore. La stessa Scuola superiore di commercio di Venezia ebbe implicito riconoscimento giuridico pel decreto regio del 6 agosto 1868, che ne approvava lo statuto, prima ancora che l'istituzione iniziasse qualunque forma di funzionamento.

Ma nessun sistema scientifico e legislativo, per quanto largo e liberale, ha mai consentito che per atto di semplice amministrazione possa effettuarsi il riconoscimento legale di nuovi enti, la cui organizzazione ed attività direttamente contraddicano al contenuto delle leggi imperanti. È soltanto nei limiti di queste che il potere esecutivo può attribuire agli elementi costitutivi di un ente morale quel carattere esterno, che riduce gli elementi stessi ad unità e dignità di persona giuridica: è alla stregua di tali leggi che il potere esecutivo deve giudicare della legittimità degli scopi che si vogliono raggiungere, della proporzionalità dei mezzi che vi s'impiegano, e della efficacia dei meccanismi gerarchici, pei quali la vita dell'ente deve esplicarsi.

Ma quando si tratta di fondare una istituzione di ordine eminentemente pubblico, che intende a modificare l'ordinamento amministrativo della pubblica cosa e a limitare le funzioni stesse dello Stato in quei campi di attività positiva e diretta che gli sono propri e nei riguardi di quella tutela o vigilanza che gli è legislativamente riservata, esula di necessità ogni competenza del potere esecutivo pel riconoscimento legale di un' istituzione siffatta. E il motivo logico di tal conclusione non è suscettibile di controversia veruna, poichè sarebbe assurdo che il potere esecutivo potesse validamente attribuire ad un ente morale facoltà maggiori di quelle che direttamente competono al potere medesimo.

Alla stregua di un siffatto principio dobbiamo esaminare la validità dell'attuale costituirsi della Facoltà commerciale « Luigi Bo-

coni ». Abbiamo già incidentalmente osservato che lo Statuto della Facoltà, quantunque sfornito di una qualunque forma di sanzione sovrana e da parte del legislatore e da parte dello stesso Governo, ebbe già un principio di attuazione.

Si presuppone adunque, come conforme alle leggi che disciplinano in Italia l'ordinamento scolastico superiore, che un cittadino privato, purchè mosso da scopi di alta generosità, possa fondare a suo talento una Facoltà universitaria, distraendo a vantaggio della medesima l'opera illuminata di chi è già preposto alla direzione di un importante istituto governativo; innestando anzi in modo organico e permanente la privata istituzione ad un'altra dello Stato. È da osservare però che il concetto giuridico di *Facoltà* è indissolubilmente congiunto a quello di Università, costituendo la prima una partizione organica della seconda, e risultando dal raggruppamento d'insegnamenti omogenei subordinati all'esigenze di uno scopo scientifico eminentemente unitario. Tanto è concreta e specifica l'idea di Facoltà, che nessun Istituto superiore governativo, compreso quello tecnico superiore di Milano, ebbe mai a denominare con tale epiteto le sue partizioni organiche, che si dissero appunto sezioni o scuole. Non è qui il luogo di discutere se, in linea di fatto, le istituzioni della vita commerciale si prestino a dare alimento a cotali e cotante discipline scientifiche, da cui possa derivare l'esistenza di una Facoltà universitaria. Certo è in ogni modo che il riconoscimento di una Facoltà è così importante e decisivo per le condizioni intellettuali, morali ed economiche dell'aggregato sociale, che non può aver luogo senza l'assenso del legislatore.

Tanto vero, che la legge Casati del 13 novembre 1859 n. 3725, la legge Mordini del 17 ottobre 1860, la legge Imbriani del 16 febbraio 1861, tutte intesero a determinare, non solo il numero e la natura delle Facoltà, ma persino dei singoli insegnamenti da impartirsi in ciascuna di esse. La consuetudine costituzionale fu anzi così rigorosa da richiedere l'intervento del legislatore anche per la costi-

tuzione di Facoltà comprese nel novero di quelle già ufficialmente riconosciute e tassativamente enumerate dall'art. 49 della legge Casati. Così, ad esempio, fu promulgata la legge 3 luglio 1879 n. 4955 per ricostituire la Facoltà di filosofia e lettere all'Università di Pavia, mentre alla fondazione o al riordinamento di altre Facoltà presso le Università di Catania, di Genova e di Messina si provvide colle leggi del 13 novembre 1885 n. 3570-3571-3572.

D'altra parte la stessa legge Casati prevede i modi e le forme, onde i privati cittadini possono fondare istituti scolastici di primo e secondo grado, sottoponendo gl'istituti medesimi all'alta vigilanza dell'autorità governativa, ma tace però della costituzione di Facoltà universitarie; e ciò appunto perchè l'esistenza di una Facoltà privata non è compatibile coi principî, sui quali poggia il nostro ordinamento scolastico superiore. Ammessa del resto la contraria ipotesi, non potrebbe logicamente impedirsi la fondazione di più Facoltà fra loro coordinate, e di conseguenza la costituzione di un'intiera Università privata. Esistono, è vero, Università libere, ma come quelle che ripetono le loro basi da uno stato di diritto, anteriore alla unificazione dei nostri istituti amministrativi. L'intervento dell'attività individuale non si esplica sull'ordinamento delle istituzioni universitarie, ma in seno alle medesime, o giovando loro con elargizioni di cui venga autorizzato l'acquisto, o coll'opera stessa del magistero, esercitato secondo le norme regolatrici della *libera docenza*. E sarebbe veramente inconcepibile che fosse interdetto al cittadino di salire una cattedra universitaria, sia pure come docente privato, senza fornire le prove rigorose della sua capacità scientifica e didattica, e si consentisse poi al cittadino stesso di ordinare a suo talento un'intiera Facoltà, e di concorrere direttamente all'approvazione dei programmi di studio, alla nomina e alla revoca del personale insegnante.

Si aggiunga a tutto ciò che il riconoscimento legale della Facoltà Bocconi, secondo le norme dello Statuto in esame, implicherebbe la piena subordinazione del nuovo ente al Direttore del R.

istituto tecnico superiore di Milano, e di conseguenza un vincolo di congiunzione organica fra le due scuole. E da questo punto di vista potrebbe dubitarsi di una conseguente violazione dell'art. 310 della legge Casati, che disciplina l'ordinamento dell'Istituto milanese, nonchè dell'art. 7 del r. decreto 1º novembre 1875 n.º 2787 (serie 3^a), che determina quali sezioni o scuole debbano appartenere all'Istituto suddetto. Il quale decreto organico ha natura ed efficacia di legge, perchè ne fu prevista e delegata l'emanazione dallo stesso art. 310 della legge Casati.

È chiaro adunque che la Facoltà commerciale Luigi Bocconi non può validamente originarsi dal generoso arbitrio dell'iniziativa individuale, nemmeno col successivo assenso del potere esecutivo, corrente all'erezione della Facoltà in ente morale: non si tratterebbe infatti di concedere un formale riconoscimento ad un istituto scolastico già legalmente costituito; nè di attribuire facoltà meramente patrimoniali ad una personalità giuridica di carattere civile, ma di creare bensì un istituto di ordine eminentemente pubblico, le cui norme regolatrici sono in aperta collisione coi principî fondamentali del nostro diritto positivo. Esse infatti contraddicono ai precetti di legge, che stabiliscono il numero e la natura delle Facoltà; che determinano la missione dello Stato nel campo dell'insegnamento universitario; che circoscrivono i limiti della privata docenza; che reggono l'ordinamento interno dell'Istituto superiore di Milano.

Tutto ciò dimostra evidentemente la necessità di una legge per la valida costituzione della Facoltà nascitura. Nè è quistione superflua di mera forma; poichè la discussione parlamentare sarà chiamata a risolvere problemi di non lieve momento.

È ammissibile una Facoltà commerciale, come raggruppamento organico di scienze pure, in aggiunta alle Facoltà universitarie, già previste dalla legge? E i nuovi studi hanno essi omogeneità di relazioni e armonia d'intenti con quelli, ai quali provvede l'istituto tecnico superiore di Milano? E potrà costituirsi una scuola univer-

sitaria, che circoscrive preventivamente a dieci anni il periodo della sua vitalità economica? E potrà abbandonarsi al prudente arbitrio di un consiglio d'amministrazione, al quale non interviene con voto deliberativo nemmeno il Preside della Facoltà, l'ordine degli studî superiori e la natura dei relativi programmi? E qual libertà d' insegnamento sarà consentita a professori liberamente revocabili, senza garanzie di forme e di giudizio? Non ne rimarrà violato il principio, di carattere essenzialmente costituzionale, per cui è sancita da ogni legislazione civile l'inamovibilità del professore ordinario? Dieremo anzi che la semplice disposizione statutaria della Facoltà commerciale, relativa alla piena amovibilità del corpo insegnante, dovrebbe di per sé sola costituire insuperabile ostacolo al riconoscimento legale del nuovo istituto.

Ma il problema più delicato, in relazione alle modalità costitutive del nuovo istituto, concerne le rispettive competenze del Ministro di agricoltura, industria e commercio e di quello dell'istruzione pubblica. Sarebbe qui superflua e inopportuna una lunga ricerca sulle ragioni che possono consigliare i moderatori della cesa pubblica a sottoporre gl'istituti scolastici di carattere tecnico all'alta direzione di quei Ministeri che provvedono a fini di utilità generale, intimamente connessi agli scopi educativi degl'istituti suddetti. E può difficilmente stabilirsi in quali casi l'intima correlazione fra le esigenze di un dato ordine di servizi e bisogni pubblici da una parte, e gl'intenti e le mire dell'arte didattica dall'altra, effettivamente reclami l'unità di un supremo criterio direttivo. Ma una cosa è certa, che, cioè, in un sistema amministrativo bene ordinato, non può seguirsi un criterio diverso, in rapporto ad istituti di una medesima indole. Se dunque tutte le Scuole superiori di commercio esistenti nel nostro paese dipendono dal Ministero dell'industria, non è ragionevole che la nuova Scuola milanese sia posta sotto lo speciale patronato del Ministero dell'istruzione pubblica: aspirazione che si spiega da parte di un istituto, che vuole fin dalle origini

assurgere al grado di Facoltà universitaria, ed esige un predominio accademico sugli enti che già provvedono ai medesimi bisogni della coltura nazionale.

Facciamo plauso all'idea generosa che mosse Ferdinando Bocconi ad un atto di munificenza, superiore a qualunque encomio ; e ci rallegriamo del continuo incremento degli studi commerciali nel nostro paese. L'emulazione nel nobile intento d'istruire e di educare la gioventù non può esserci che di stimolo benefico a moltiplicare le nostre cure. Ma desideriamo che la nobile gara si effettui a parità di condizioni ; che nessun istituto consegua preminenze non giustificate dalla efficacia dell'opera sua, che nessuna scuola pretenda costringere le altre in una posizione d'ingiusta inferiorità.

E fu questo desiderio appunto che ci mosse a richiamare l'attenzione del Governo sulle modalità costitutive della Facoltà Bocconi, e sulle forme legali da osservarsi. È quistione di forma, ma l'osservanza della forma è anch'essa una suprema guarentigia della giustizia nell'amministrazione.

Venezia, 16 luglio 1899.

Il Presidente del Consiglio Direttivo

N. PAPADOPOLI

Il ff. di Direttore

A. PASCOLATO

40652

